

**COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED
UNITI
PROVINCIA DI CREMONA**

**REGOLAMENTO PER IL MICRONIDO
DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28/08/2005, così come da ultima modifica con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 25/09/2009.

Art.1 -Principi generali

Il Comune di Rivarolo del re ed Uniti ha la titolarità di un micronido sito nei locali annessi al complesso scolastico in Via Dante Alighieri a Rivarolo del Re.

Il micronido del Comune di Rivarolo del re ed Uniti rispetta la legislazione vigente in materia nonché adotta gli standard di qualità normativi previsti dal punto di vista sia gestionale che strutturale.

Il Comune è titolare della gestione del micronido alla quale provvede tramite affidamento in appalto.

Il servizio di micronido accoglie bambini in età compresa dai 12 ai 36 mesi (1-3 anni) espletando una funzione ricreativo-educativa ed assistenziale a favore dei medesimi in sostegno alla famiglia. Il servizio offre ai bambini occasioni di equilibrata crescita e formazione socio-psico-fisica attraverso una adeguata attività pedagogica.

Viene favorito l'inserimento di qualsiasi bambino anche in particolari condizioni di svantaggio, di varia natura. Eventuali condizioni di handicap non possono costituire causa di esclusione all'ingresso al micronido.

TITOLO I°

Organizzazione del micronido

Art.2- Ricettività e sezioni

Il micronido ha un limite di ricettività fissato dall'autorizzazione al funzionamento in 10 bambini e concessa in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, salvo specifiche deroghe.

- Il micronido si articola orientativamente in 1 sezione.

Pertanto nel micronido sono accettati bambini che abbiano compiuto i 12 mesi e siano divezzi all'inserimento.

Art.3-Orario e calendario di frequenza

Il micronido funziona di norma dai primi giorni di settembre alla fine di luglio, dal lunedì al venerdì (5 giorni alla settimana). E' prevista la sospensione durante le vacanze natalizie e pasquali, il giorno del Santo Patrono e il mese di agosto.

L'orario normale di apertura del micronido è pari ad un minimo di 9 ore al giorno.

Il calendario annuale e gli orari sono approvati con atto del Sindaco.

Art.4-Iscrizioni e ammissioni di frequenza

Il Responsabile del Servizio preposto fissa annualmente le modalità e i termini della presentazione delle domande per le iscrizioni al micronido.

Le iscrizioni avvengono in base alla presentazione della corretta documentazione a corredo del modulo d'iscrizione.

Art.5-Criteri di formazione delle graduatorie

Il Responsabile del Servizio preposto, in base alle domande d'iscrizione, provvede con apposito atto alla formazione di 1 graduatoria delle domande d'iscrizione al micronido secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità e come analiticamente esplicitato di seguito:

- a) residenza nel Comune di Rivarolo del Re ed Uniti;
- b) svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio comunale;

Definito il primo ordine di acceso, a parità di condizioni, verrà valutato un ulteriore grado di priorità in relazione alle seguenti condizioni:

1. certificazione di handicap: punti 40
2. segnalazione dei servizi sociali tramite relazione stilata dall'assistente sociale: 30 punti.

3. composizione e problematiche del nucleo familiare: assegnazione del punteggio in base alla seguente tabella:

Numero componenti familiari minorenni	Problematiche lavorative	
	Entrambi i genitori lavorano	Lavora un solo genitore
n.1	5	3
n.2	10	5
n.3	15	8
Da n. 4 e oltre	20	10

4. data di presentazione (con relativo numero di protocollo) della domanda d'iscrizione: a parità di punteggio si considera la data del protocollo di ricezione della domanda di iscrizione.

Le domande d'iscrizione di bambini non residenti nel Comune di Rivarolo del re ed Uniti, i cui genitori non svolgono l'attività lavorativa all'interno del Comune, sono articolate in una apposita graduatoria dalla quale si attingono i nominativi una volta esaurita la graduatoria dei residenti, basata sull'ordine di arrivo delle richieste. Il Consiglio Comunale approva uno schema di convenzione per la fruizione del servizio da parte dei residenti nei comuni limitrofi.

Non si procederà ad alcun convenzionamento con i comuni vicini, qualora vi siano posti vacanti all'interno del micronido.

Le graduatorie vengono aggiornate ad ogni successivo periodo d'iscrizione con possibilità di revisione per coloro che, eventualmente già in lista d'attesa, dovessero presentare una documentazione di certificazione di mutamento nella loro situazione familiare.

La disponibilità di posti durante l'anno comporta la possibilità di reintegrare i posti vacanti.

Rimane fermo il principio per il quale, di anno in anno, è garantito l'accesso ai frequentanti come diritto di permanenza sino alla fine dell'intero ciclo biennale, salvo presentazione di apposita istanza con cadenza annuale.

Art.6-Inserimenti

I bambini ammessi al micronido in seguito ad accoglimento della domanda d'iscrizione possono effettuare l'inserimento secondo tempi e modalità concordati con gli educatori.

Dalla data in cui sorge il diritto di inserimento del bambino, la famiglia può richiedere una proroga di 40 giorni, di cui i primi 10 non comportano alcun onere da parte della famiglia, mentre i successivi 30 determineranno un calcolo del 50% della retta corrispondente alla frequenza a tempo parziale. Oltre i suddetti 40 giorni, l'ufficio di ragioneria dovrà computare la retta regolamentare. In caso di mancato inserimento protratto per più di un mese successivo ai 40 giorni iniziali, l'ufficio preposto procede alla cancellazione della graduatoria dell'ente, e alla surrogazione del posto reso disponibile in favore di un altro utente che avesse presentato domanda ammissibile.”

L'inserimento al micronido è subordinata alla presentazione all'Ufficio preposto dei seguenti documenti:

- certificazione delle vaccinazioni previste dall'ASL;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata d'ingresso versata alla Tesoreria Comunale.

La non presentazione di questi documenti per tempo, senza giustificato motivo, causa la decadenza dell'inserimento del bambino.

Nella prima settimana di frequenza del bambino per la prima volta ammesso al micronido uno dei genitori o un familiare, se necessario, deve essere presente all'interno del servizio, al fine di coadiuvare il personale educativo nel conseguire un corretto inserimento nel nuovo ambiente.

Art.7-Dimissioni

I genitori dei bambini iscritti possono presentare domanda esplicita, e dunque in forma scritta, di dimissioni dal micronido. La decorrenza ha luogo dal primo giorno del mese successivo. In tal caso l'Ufficio preposto provvede alla cancellazione del nominativo dalla graduatoria con relativa sostituzione utilizzando i nominativi inseriti nella lista d'attesa della sezione in causa.

Tali dimissioni possono verificarsi al momento dell'inserimento stesso (ad esempio a causa di un rifiuto del bambino) o durante la frequenza con ritiro posticipato (anche per motivi vari di rinuncia al servizio).

Si procede alle dimissioni d'ufficio nei seguenti casi:

- assenza per almeno 30 giorni del bambino senza aver presentato valida giustificazione (certificato medico);
- mancato pagamento per almeno 1 rata intera (vedasi successivo art. 8)

Art.8-Tariffe di frequenza -rette-

Le famiglie dei bambini frequentanti il micronido concorrono al costo del relativo servizio sostenuto dal Comune di Rivarolo del Re ed Uniti attraverso la corresponsione di una quota, in termini di retta mensile di frequenza, parametrata dalla Giunta Comunale in base al valore ISEE di ciascun nucleo familiare.

Le famiglie dei bambini frequentanti il micronido concorrono al costo del relativo servizio sostenuto dal Comune di Rivarolo del Re ed Uniti attraverso la corresponsione di tariffe fissate dalla Giunta comunale secondo i seguenti criteri: con riduzione in base al valore ISEE di ciascun nucleo familiare.

- Frequenza tempo pieno (ORE 7.30/ 16,30)
 - Retta mensile
- Frequenza tempo parziale (ORE 7.30/13.00)
 - Retta mensile
 - Retta giornaliera aggiuntiva nel caso di frequenza a tempo pieno fino a 6 giorni al mese

Qualora l'utente effettui assenze nell'arco del mese per più del 50%, si prevede una riduzione della retta prevista del 30%. Nel caso invece si verificasse la rinuncia all'inserimento la retta è dovuta per una intera mensilità salvo immediato subentro di un altro bambino

Su istanza del genitore e salvo problemi organizzativi, è possibile autorizzare la frequenza parziale al nido nella fascia pomeridiana, vale a dire dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Art.9-Accesso e uscita dai locali

I bambini vengono accolti in un orario che viene di volta in volta stabilito dall'organizzazione nel rispetto del numero di ore giornaliero di apertura previsto di cui al precedente art. 3 e 8. *L'uscita dal micronido deve avvenire nelle seguenti fasce orarie: dalle 12,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle ore 16,30.*

All'uscita dal micronido i bambini sono consegnati solo ai genitori o chi ne fa le veci o, solo previa formale e scritta autorizzazione da parte di questi ultimi, ad altre persone maggiorenni. Il ritiro dei bambini da parte di genitori separati o divorziati deve essere concordato con gli educatori in base alle disposizioni contenute nell'atto di separazione e/o di divorzio. Tali disposizioni devono essere comunicate all'Ufficio preposto contestualmente al primo ritiro del bambino, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio in via definitiva.

In caso di ritardo nel ritiro del bambino, dopo le prime tre volte, è effettuato un richiamo scritto. Qualora tale comportamento fosse reiterato si procede all'applicazione di una penale del 10% alla retta relativamente al mese durante il quale è stato fatto il richiamo scritto. *Nel caso si verificasse che tutti gli utenti fossero assenti per malattia o per altri motivi per parte o per l'intera giornata, il Responsabile del Servizio può procedere alla chiusura del nido rispettivamente per parte o per l'intera giornata a seconda dei casi.*

Art.10-Uso dei locali

I locali del micronido possono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività propria al servizio con i bambini, di riunioni del gruppo di lavoro degli operatori nonché d'iniziativa che realizzino la funzione del nido come luogo di formazione e centro di promozione culturale, sociale e civile.

L'accesso ai locali è consentito ai genitori dei bambini iscritti o a chi ne fa le veci per l'affidamento e il ritiro giornaliero dei bambini medesimi, nonché per ogni altro motivo previsto dal presente regolamento.

L'accesso ai locali è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività e comportamenti non conformi all'ambiente educativo proprio di un nido.

TITOLO II°

Gestione del micronido

Art.11-Gruppo degli operatori

Il gruppo degli educatori , è l'organo base di lavoro del micronido nel quale hanno luogo il confronto, il coordinamento e la sintesi delle azioni pedagogiche svolte.

Art.12-Coordinatore pedagogico

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di una figura di coordinatore pedagogico con i seguenti compiti e funzioni:

- supporto scientifico e organizzativo a progettazione e attività nonché coordinamento a più livelli;
- partecipazione periodica agli incontri del gruppo di lavoro degli operatori nonché visite al servizio;
- realizzazione di specifici incontri di coordinamento interne al servizio e/o esterne con partecipazione allargata;
- predisposizione degli aggiornamenti relativi al gruppo di lavoro degli operatori con la realizzazione di progetti di qualificazione, formazione professionale e nuove tipologie di servizio;
- formulazione di pareri e proposte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Il coordinatore pedagogico è altresì referente dell'Amministrazione Comunale su richiesta della stessa per l'elaborazione e attuazione di programmi *ad hoc* (progetti extrascolastici, collaborazioni con la scuola, ...).

Art.13-Delegazioni e tirocini formativi

Il micronido può essere oggetto di visita da parte di delegazioni aventi uno scopo di confronto sulle tematiche educative.

L'appaltatore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può consentire o rifiutare l'accesso al micronido.

Il servizio del micronido può accogliere personale tirocinante proveniente sia da scuole superiori sia da istituti universitari, previa stipula di apposite convenzioni.

Art.14-Integrazione di bambini con handicap

Il micronido garantisce il pieno diritto dei bambini con handicap ad essere accolti in condizioni di parità con gli altri bambini escludendo ogni situazione emarginante.

La definizione della diagnosi, delle forme riabilitative e di aiuto e comunque dei piani e della programmazione più generali degli interventi, come la periodicità dei controlli, sono concordati dagli operatori con gli altri servizi di competenza e con le famiglie.

Art.15-Assistenza medica e sorveglianza igienico-sanitaria

I competenti servizi sanitari dell'ASL garantiscono gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria tramite i propri specialisti (medici pediatri e altre professionalità *ad hoc*) all'interno del micronido.

Gli operatori si attengono nei comportamenti igienico-sanitari a quanto previsto dai protocolli di cui al precedente punto.

Art.16-Regole essenziali a tutela della salute

Gli operatori hanno l'obbligo di avvertire i genitori di eventuali indisposizioni dei bambini, chiedendo, se necessario, il ritiro degli stessi.

Gli educatori non somministrano in alcun modo farmaci ai bambini .

In caso di riammissione al servizio dei bambini dopo un'assenza per malattia deve essere prodotta la seguente documentazione:

- certificato di riammissione rilasciato dal competente servizio di Igiene Pubblica per alcune malattie infettive.

L'alimentazione per i bambini del micronido è regolata sulla base di tabelle dietetiche predisposte dal competente servizio dell'ASL. Le diete speciali necessitano di prescrizione specifica da parte del pediatra di base.

Valgono comunque le leggi sanitarie e speciali vigenti in materia.

TITOLO III°

Famiglie e territorio

Art.17-Rapporti con le famiglie

Il micronido, nel definire le scelte e gli obiettivi più adeguati sia sul piano pedagogico sia in ordine allo sviluppo psico-fisico del bambino, agisce in stretta collaborazione con i genitori per trovare sintonia e coerenza nell'azione educativa e assicurare la necessaria integrazione tra ambiente sociale e familiare.

A tal fine sono promossi incontri tra il personale educativo e i genitori dei bambini frequentanti. Tali incontri vengono indetti dal personale educativo ogni volta che lo ritenga opportuno nonché su richiesta dei genitori stessi e comunque non possono essere meno di 2 volte nell'arco dell'annualità del servizio. Gli incontri sono convocati per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni e con l'individuazione dell'ordine del giorno. Per ognuno di essi è redatto un verbale sintetico (un educatore funge da segretario verbalizzante) da conservare, in ordine cronologico, presso il micronido. Alla fine dell'annualità va consegnato il fascicolo all'Ufficio preposto.

Lo scopo è di permettere agli operatori di condividere con le famiglie le scelte pedagogiche e didattiche, d'informare sullo stato generale del servizio e sul suo funzionamento o su specifiche iniziative e progetti. Gli operatori presentano, discutono e verificano la programmazione dell'attività svolta, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una loro attiva partecipazione.

Prima dell'inizio dell'inserimento e durante l'anno i genitori effettuano con il personale educativo colloqui informativi finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze circa lo sviluppo e le abitudini dei loro bambini frequentanti.

Tutti i genitori i cui figli frequentano il servizio possono partecipare attraverso gli organi, i modi e le forme previste dal presente regolamento.

In ordine agli oneri a carico della famiglia, si stabilisce che:

1. Essa dovrà provvedere al pagamento della retta mensile, definita ogni anno dalla Giunta Comunale, in base all'art.8 del presente regolamento entro il giorno 15 del mese successivo;
2. Essa dovrà provvedere al materiale igienico di consumo, vale a dire ai pannoloni, alle creme, ecc.;
3. Essa dovrà fornire l'opportuno equipaggiamento richiesto dalle insegnanti: un cambio completo, la bavaglia, lenzuoline, il personale biberon, ecc.
4. Essa dovrà rispettare rigorosamente gli orari di uscita previsti;
5. Essa dovrà provvedere a richiedere eventuali variazioni di menu' con previo anticipo e comunque almeno una settimana prima, documentando con apposite certificazioni mediche eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Art.18-Rapporti con il territorio

Al fine di creare una maggiore solidarietà verso l'infanzia e più ricche opportunità sul piano formativo, il micronido, oltre a garantire un rapporto di stretta collaborazione con la famiglia, ricerca una vicinanza con le realtà culturali, educative e del tempo libero presenti sul territorio, considerando l'attività del servizio come parte essenziale di un sistema integrato ampio e articolato.

Art.19-Rapporti con le istituzioni educative

Il micronido attiva momenti di confronto con le istituzioni scolastiche per aiutare il percorso di continuità formativa con l'intento di contribuire all'arricchimento reciproco istituzionale delle esperienze e attuando forme di progettazione rispondenti ai diritti di crescita dei bambini.

Art.20- Rappresentanza dei genitori

Ogni inizio anno viene eletto un rappresentante tra i genitori .

Tale rappresentante terrà i rapporti tra le famiglie e la Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore, portando avanti le eventuali istanze delle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido.

L'elezione può essere eseguita a scrutinio segreto o palese a seconda della decisione dell'assemblea dei genitori . L'elezione sarà comunque verbalizzata e mantenuta agli atti.

Art.21-Assemblea dei genitori

E' consentito ai genitori di utilizzare i locali del micronido per organizzare assemblee su problematiche inerenti la vita del micronido, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio preposto del Comune. Oltre agli incontri suddetti, sono previsti incontri di soli genitori. Ad essi è presente un genitore del Consiglio che si rende garante verso l'Amministrazione Comunale della custodia dei locali e verso il Consiglio dei contenuti delle assemblee.

TITOLO V°

Norme finali

Art.22-Rinvio dinamico

Il presente regolamento s'intende modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa delle dovute formali modifiche, si applica la normativa sopraindicata secondo la gerarchia delle fonti.